



STATUTO

Aggiornato al 22 giugno 2022

InfoCamere

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni

Capitale Sociale € 17.670.000 i.v.

Registro Imprese Roma, REA RM 804877

Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007

Codice LEI 815600EAD78C57FCE690

Indice

1	Statuto	3
1.1	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	4
1.2	Capitale sociale e Soci della Società	4
1.3	Assemblea dei Soci	5
1.4	Consiglio di Amministrazione	7
1.5	Controllo Analogico: Comitato di Controllo Strategico e Organismo Tecnico ...	8
1.6	Revisione legale dei conti e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	9
1.7	Collegio Sindacale	10
1.8	Bilancio	11
1.9	Recesso ed esclusione	11
1.10	Scioglimento della Società	12
1.11	Controversie	12



IC
InfoCamere

STATUTO

STATUTO

1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" o in forma abbreviata "InfoCamere S.Consortile p.A."

Articolo 2

La Società Consortile ha sede in Roma e sedi secondarie in Padova, Milano e Bari.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società Consortile è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri Soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.

La Società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di collocamento;
- richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

1.2 Capitale sociale e Soci della Società

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in 17.670.000 Euro (diciassettemilioniseicentoseptantamila) rappresentato da 5.700.000 (cinquemilionisettescentomila) partecipazioni azionarie da 3,10 Euro (tre virgola dieci) ciascuna.

Articolo 6

Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 8 e salvo il disposto dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile.

La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.

Articolo 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i..

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga di accogliere la domanda di adesione pervenuta, procederà a sottoporre la proposta di ammissione del nuovo socio all'Assemblea.

I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie tra soggetti che siano già soci della Società non sono sottoposti alla procedura di cui ai precedenti commi.

Nell'ipotesi in cui un socio perda il requisito di soggetto, ente o organismo strumentale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. di cui al primo comma, è escluso dalla Società secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31 del presente Statuto.

1.3 Assemblea dei Soci

Articolo 9

L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati.

All'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

L'Assemblea esercita inoltre il controllo analogo attraverso il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico di cui agli art.22 e ss.. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la posta elettronica certificata.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per l'approvazione del piano annuale di attività con gli indirizzi strategici e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Nell'ipotesi di predisposizione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

Articolo 11

Nel caso in cui la Società dovesse emettere titoli azionari, per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 12

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio consorziato nel rispetto del disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun Socio o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano tempestivamente comunicate le modalità di collegamento in videoconferenza, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti.

L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico di cui all'art.22 e ss..

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

1.4 Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato e durano in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Articolo 16

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

L'Assemblea dei soci provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe al Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax o con altri mezzi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.

Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio.

Articolo 19

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il Controllo Strategico ed il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società. Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un amministratore.

Articolo 21

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente nei casi di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

1.5 Controllo Analogo: Comitato di Controllo Strategico e Organismo Tecnico

Articolo 22

I soci esercitano il controllo analogo attraverso il Comitato per il Controllo Strategico con funzioni di vigilanza e controllo degli indirizzi strategici aziendali e l'Organismo Tecnico con funzioni di analisi e verifica della coerenza delle scelte di gestione tecnico-operativa dell'impresa con le esigenze dei soci. Il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico sono nominati dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Il Comitato di Controllo Strategico è formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci e, nel suo ambito, nomina il Presidente.

I componenti del Comitato per il Controllo Strategico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea stabilisce l'indennità spettante ai componenti del Comitato Strategico, i quali decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.

L'Organismo Tecnico è formato da non più di sette componenti scelti tra i dirigenti apicali dei soci e ne fa parte di diritto il Segretario Generale dell'Unione Italiana delle Camere di commercio; l'Organismo potrà avvalersi di esperti del settore di operatività della società e al suo interno nomina il coordinatore. I componenti dell'Organismo Tecnico restano anch'essi in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti appartenenti al sistema camerale decadono al cessare del loro incarico presso la struttura di appartenenza.

Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato di Controllo Strategico o dell'Organismo Tecnico, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Strategico e dell'Organismo Tecnico partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.

Articolo 23

Il Comitato per il Controllo Strategico vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:

(a) esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;

(b) richiede documentazione al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;

(c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dal Consiglio di Amministrazione;

(d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;

(e) qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.

Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Strategico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Il Comitato per il Controllo Strategico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.

Articolo 23 bis

L'Organismo Tecnico ha compiti di analisi e verifica delle scelte tecnico-operative della società, anche per coordinare le decisioni della società alle esigenze gestionali dei soci; a tal fine l'Organismo è interpellato dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti la gestione operativa della società.

L'Organismo, in particolare, monitora l'organizzazione dei servizi e collabora nella definizione delle politiche tariffarie, delle scelte operative di sviluppo e consolidamento delle infrastrutture della rete camerale, degli strumenti e sistemi per la gestione dei dati e delle informazioni, anche in relazione alla tutela del patrimonio informativo delle Camere di commercio.

Può richiedere al Consiglio di Amministrazione informazioni su ogni altro argomento attinente al funzionamento dei processi e dei servizi, relativamente alle attività di cui al comma precedente.

Ciascun socio ha diritto di proporre all'Organismo Tecnico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate; l'Organismo è tenuto ad inviare informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine a tale attività.

L'Organismo Tecnico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.

1.6 Revisione legale dei conti e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 24

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata prevista dalla legge, con delibera

dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il Collegio sindacale.

Ciascun socio ha diritto di ottenere chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'Amministrazione rispetto al presente statuto e alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della società.

I soci esercitano il diritto di cui al precedente comma a mezzo della società di revisione nominata dall'assemblea. A tal fine la società di revisione esaminerà tutta la documentazione necessaria affinché tale diritto possa essere utilmente esercitato, provvedendo, qualora necessario, alla redazione di apposite note informative. Il socio ha comunque diritto di ispezionare detta documentazione mediante semplice richiesta alla società di revisione.

Articolo 24 bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con decisione motivata del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui al presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

1.7 Collegio Sindacale

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.

Essi sono rieleggibili.

Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.

Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.

Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su tutti gli argomenti.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.

1.8 Bilancio

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla società incaricata del controllo contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile.

Articolo 27

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotte almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

Articolo 28

I soci sono tenuti a versare:

- contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea di Soci;
- contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società Consortile su richiesta dei Soci stessi.

Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe da applicare ai terzi che si collegano agli archivi informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di Commercio.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definiti i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi.

1.9 Recesso ed esclusione

Articolo 29

In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del codice civile.

Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla società. Il rimborso delle azioni è determinato in base al successivo art. 31 del presente Statuto.

Articolo 30

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 31

Le azioni della Società del Socio consorziato receduto o escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

1.10 Scioglimento della Società

Articolo 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

1.11 Controversie

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Roma.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Roma, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio. La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.